



COMUNE DI SAN FILI

Provincia di Cosenza

ORDINANZA

N. 43
del 22/07/2023

Oggetto:
ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 267/2000 DI LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DI ACQUA POTABILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FILI NEL PERIODO 22 LUGLIO – 15 SETTEMBRE 2023

LA SINDACA

Premesso che:

l'acqua è una risorsa fondamentale per la vita sul nostro Pianeta: indispensabile per tutti gli esseri viventi (animali, umani e vegetali);

l'acqua è una risorsa limitata e, considerato che la sua disponibilità non è infinita, questo è causa di una serie di criticità su scala nazionale e globale;

nell'ultimo secolo il consumo di acqua è più che raddoppiato in virtù dei tassi di crescita della popolazione, dell'impatto dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti degli stili di vita;

la scarsità di precipitazioni piovose, effetto tangibile dei mutamenti climatici in corso, comporta, soprattutto nel periodo estivo, un necessario utilizzo parsimonioso delle risorse idriche disponibili;

i livelli pluviometrici registrati sul territorio nazionale e regionale sono largamente inferiori alle medie stagionali;

Tenuto conto, quindi, della potenziale situazione di siccità che potrebbe interessare il territorio nel periodo estivo con relativo aumento delle temperature, così come sta già succedendo in altre regioni;

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali è una necessità primaria e l'acqua, in particolare, per i motivi di cui sopra, deve essere salvaguardata da possibili sprechi, soprattutto in periodi di carenza;

Tenuto conto, inoltre, che durante la stagione estiva si registra abitualmente un notevole aumento del consumo di acqua, utilizzata non solo a fini domestici ed igienici, ma anche per scopi diversi, quali ad esempio innaffiamento di orti e giardini, lavaggio auto, strade, selciati, riempimento piscine, ecc.;

Rilevata la necessità e l'urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso

alimentare, domestico e igienico, senza dover dar luogo ad interruzioni dell'erogazione dell'acqua potabile;

Considerato, quindi, che è necessario un impegno maggiore da parte di tutti i cittadini al fine di evitare inutili sprechi;

Visti:

la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, tesa a perseguire la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, muovendo dai principi della precauzione e dell'azione preventiva, dal principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

il D. Lgs. n. 152 del 2006 all'interno del quale la disciplina in materia di tutela delle acque è in gran parte confluita e in particolare la Parte terza rubricata "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in base al quale il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede, fra l'altro, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

l'art. 98 del D. Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale i gestori o gli utilizzatori della risorsa idrica devono adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e che, pertanto, tale elemento costituisce riferimento per l'adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e dei soggetti comunque transitanti o operanti nel territorio del Comune.

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

- 1. A partire dalla data odierna e fino al 15 settembre 2023** (salvo ulteriori provvedimenti), la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli fini domestici e/o igienico-sanitari, ponendo il divieto per utilizzi diversi quali: l'irrigazione di orti, giardini e campi sportivi e/o il lavaggio di automobili, nonché il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il riempimento di piscine o quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano;
2. Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua

pubblicazione all'Albo Pretorio online, fatta salva la facoltà di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, ovvero l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere.

INVITA

Tutti i cittadini ed i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del Comune di San Fili ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell'acqua potabile, secondo quanto previsto dall'art. 98 del D. Lgs. n. 152/2006.

INFORMA

1. Che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, da 25 euro a 500 euro;
2. Che le sanzioni saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove avranno luogo le violazioni a quanto disposto dal presente provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente Provvedimento può essere proposto Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

1. La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:
 - Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; sul sito internet di questo Comune e sui canali social istituzionali;
 - Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale.
1. Che copia della presente sia immediatamente notificata per quanto di competenza a:
 - Ufficio Tecnico Comunale;
 - Polizia Municipale;
 - Comando Stazione Carabinieri di San Fili (CS);
 - Provincia di Cosenza;
 - Prefettura di Cosenza;
 - Sorical S.p.A;

- Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile

Dalla Residenza Municipale, 22/07/2023

La Sindaca
f.to Avv. Linda Cribari

RELATA di NOTIFICA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
in _____ via/piazza _____
il sottoscritto Agente di P.M./Messo notificatore del Comune di _____
dà atto di aver notificato copia del presente atto al Sig. _____
_____ con consegna a mani di _____
nella sua qualità di _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile